

N. R.G. 3/2022 Concordato minore



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

*Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

Il Giudice delegato,

*Visti*

gli atti relativi al ricorso per concordato minore presentato ex artt. 74 ss. CCII da  
con sede legale in  
10/1, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Andreoli  
(Codice Fiscale ) e Pierluigi Bellavia (Codice Fiscale  
ed elettivamente domiciliata in Parma, Via Dante Alighieri,  
n. 3, presso lo studio dei difensori;  
le integrazioni depositate in data 16/08/2022, 14/09/2022 e 21/09/2022 dalla  
proponente e quelle depositate in data 25/05/2022 e 26/09/2022 dagli OCC;  
sentiti la proponente, i difensori e gli OCC all'udienza del 29/08/2022;  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

**(art. 78 CCII)**

*Rilevato che*

Con ricorso ex art. 74 CCII ha formulato ai  
creditori una proposta di concordato minore;  
pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risulta allegata la  
relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;  
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la  
ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;  
la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non è  
un consumatore;  
l'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della  
riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti (cfr. docc. 3 e ss.  
allegati alla relazione);

risultano allegati alla domanda i documenti richiesti dagli artt. 39 e 75 CCII, vale a dire:

a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (cfr. doc. 57);

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, senza tuttavia l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (cfr. doc. 49);

f) la relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 76 comma secondo CCII, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. integrazione depositata in data 26/09/2022, laddove, in particolare, si legge che *"parte dei flussi di uscita sono rappresentati dai prelevamenti soci in conto utili, senza i quali la società, con ogni probabilità, avrebbe potuto far fronte ai costi di esercizio, come appunto emerge in modo chiaro dal prospetto prodotto dal ricorrente e sopra riportato. Tale dato permette ragionevolmente di attribuire agli eccessivi prelevamenti soci la causa del sovraindebitamento della società"*); b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. pag. 11 della relazione iniziale e le successive integrazioni); e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) la relazione particolareggiata dell'OCC specifica che l'unico finanziamento in essere prescindeva (per legge) dalla valutazione del merito creditizio del debitore;

la proposta, a fronte di un passivo ammontante ad euro 313.507,07 (composto da euro 23.860,00 quali costi in prededuzione, euro 192.414,00 quali crediti privilegiati ed euro 97.233,00 quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad euro 110.556,00 (composto da euro 29.556,00 quale attivo proveniente dalla società; euro 80.000,00 quale finanziamento da terzo; euro 1.000,00 quale finanziamento da terzo):

a. prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

b. in particolare propone ai creditori i seguenti pagamenti:

(i) il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 23.860,00;

(ii) il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale del 40%;

(iii) il pagamento dei creditori chirografi nella percentuale del 10%.

c. indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro i primi mesi dell'anno 2023;

d. non contempla la classe relativa ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi, non essendovi tale categoria;

*considerato che:*

non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII<sup>1</sup>;

*ritenuto che*

la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore paragrafo 3.4 relazione iniziale e successive integrazioni di data 25/08/2022 e 26/09/2022) ed il suo stato di insolvenza;

non emergano elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori;

la domanda appaia ammissibile;

quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);

<sup>1</sup> Art. 77 *Inammissibilità della domanda di concordato minore 1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.*

con riferimento all'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti, di dover assegnare un termine al ricorrente per integrare il relativo elenco;

si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta e disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

*letti e richiamati* gli artt. 78 e ss.

#### DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di (Codice  
con sede legale in in persona del  
legale rappresentante nato a  
Parma il 09/08/1976, nonché di quest'ultimo in qualità di socio illimitatamente  
responsabile ex art. 79 co. 4 CCII;

#### DISPONE

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del tribunale –  
area “Provvedimenti del Giudice delegato” e nel registro delle imprese, svolgendo il  
debitore attività d'impresa;

#### ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili  
registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

#### ASSEGNA

ai creditori il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente  
provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro  
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-  
ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del  
2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e  
le eventuali contestazioni, AVVERTENDOLI che, in mancanza di comunicazione  
all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso  
alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma terzo  
CCII; e DISPONENDO che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i  
creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio  
elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni.  
AVVERTENDOLI che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante  
deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma quarto CCII.

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**CONFERMA**

La nomina degli avv.ti Raffaella De Dominicis e Ugo Venturini anche per la carica di commissario giudiziale perché svolgano le funzioni dell'OCC;

**DISPONE**

Che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto e, a tal fine, assegna al ricorrente termine di tre giorni per integrare la lista dei creditori indicandone il domicilio digitale come previsto dall'art. 75 comma 1 lett. c) CCI;

**ONERA**

l'OCC di comunicare tempestivamente al GD l'esito delle votazioni.

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78 comma primo CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78 comma terzo CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Parma, 30 settembre 2022

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Irene Colladet